*(su carta intestata dell’istituzione scolastica)*

**CONVENZIONE TRA ISTITUZIONE SCOLASTICA E UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA PER ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO**

**TRA**

………………………………………………………………….(Denominazione istituzione scolastica), con sede legale in …………………. Via……………………, CF ……………………………, PEC …………………………………., rappresentato dal Dirigente Scolastico, prof./prof.ssa ………………………………………………….., nato/a a ………………….il ……………….., codice fiscale ………………………………………., di seguito denominato “istituzione scolastica”,

**E**

l**’ UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BRESCIA** con sede legale in Brescia, Piazza del Mercato 15, codice fiscale 98007650173, PEC ammcentr@cert.unibs.it, rappresentata dal Rettore, prof. Maurizio Tira, nato a Cremona il 9/07/1961, codice fiscale TRIMRZ61L09D150P, di seguito denominata “soggetto ospitante”

**Premesso che**

- ai sensi del D. Lgs. 15 aprile 2005, n. 77, l’alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d’istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l’acquisizione dibcompetenze spendibili nel mercato del lavoro;

- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola lavoro, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;

- l’alternanza scuola-lavoro è soggetta all’applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i.;

**Si conviene quanto segue:**

**Art. 1.**

L’Università degli Studi di Brescia, qui di seguito indicata anche come il “soggetto ospitante”,si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le sue strutture studenti in alternanza scuola lavoro su proposta di ……………………………………….(denominazione Istituzione scolastica), di seguito indicata/o anche come l’“istituzione scolastica”.

**Art. 2.**

1. L’accoglimento degli studenti per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.

2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., lo studente in alternanza scuola lavoro è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.
3. L’attività di formazione ed orientamento del percorso in alternanza scuola lavoro è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall’istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno;

4. Per ciascun allievo beneficiario del percorso in alternanza inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo personalizzato, che fa parte integrante della presente Convenzione.

5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell’istituzione scolastica.

6. L’accoglimento degli studenti minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di “lavoratore minore” di cui alla L. 17 ottobre 1967, n. 977 e successive modifiche.

**Art. 3.**

1. Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:

1. elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
2. assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
3. gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di alternanza scuola lavoro, rapportandosi con il tutor esterno;
4. monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
5. valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
6. promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte dello studente coinvolto;

2. Il tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni:

1. collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell’esperienza di alternanza;
2. favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
3. garantisce l’informazione/formazione degli studenti sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne, attestando per iscritto l'avvenuta informazione e l'eventuale consegna dei dispositivi di protezione individuale;
4. pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
5. coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell’esperienza;
6. fornisce all’istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l’efficacia del processo formativo.

3. Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:

1. predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell’individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
2. controllo della frequenza e dell’attuazione del percorso formativo personalizzato;
3. elaborazione di un report sull’esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo
4. verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all’art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest’ultimo possa attivare le azioni necessarie.

**Art. 4**

1. Durante lo svolgimento del percorso in alternanza scuola lavoro i beneficiari del percorso sono tenuti a:

a) svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;

b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni,istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;

c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell’attività formativa in contesto lavorativo;

d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;

e) rispettare gli obblighi di cui all’art. 20 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

**Art. 5**

1. L’istituzione scolastica assicura i beneficiari del percorso in alternanza scuola lavoro contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL, nonché, per la responsabilità civile, presso ……………………...

2. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:

• tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di alternanza;

• informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. L'istituzione scolastica garantisce la formazione prevista ex art. 37 del decreto citato, disciplinato dall'Accordo Stato-Regione del 21 dicembre 2011, e cioè quella generale di 4 ore e quella specifica, la cui durata è differente a seconda dell'attività svolta dallo studente. Le copie delle attestazioni della formazione ex art. 37 del D. Lgs.81/08 e s.m.i. verranno consegnate alla U.O.C. Orientamento;

• designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e

salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP);

**Art. 6**

1. Il soggetto ospitante si impegna a:

a) garantire ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante,l’assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell’attività di alternanza, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;

b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;

c) consentire al tutor del soggetto promotore di contattare i beneficiari del percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l’andamento della formazione in contesto lavorativo,per coordinare l’intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;

d) informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada ai beneficiari.

**Art. 7**

1. La presente convenzione ha validità di due anni dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata su espressa volontà delle parti. La parte che intende recedere deve comunicare la disdetta, con almeno 60 giorni di preavviso.

2. È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la

presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi

di lavoro o del piano formativo personalizzato.

Il recesso riferito al singolo percorso di alternanza deve essere comunicato all’istituzione scolastica e allo studente coinvolto in forma scritta e con adeguata motivazione e avrà effetto a partire dal giorno successivo al ricevimento di tale comunicazione.

# Art. 8

# Le Parti si impegnano a comporre amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all’interpretazione o all’esecuzione del presente accordo. Qualora la controversia non si dovesse comporre, la stessa sarà devoluta, per la risoluzione, in via esclusiva al foro di Brescia.

# Art. 9

La presente convenzione è soggetta all’imposta di bollo fin dall’origine, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 – Allegato A – Tariffa parte I – articolo 2. Il pagamento dell’imposta complessiva è assolto in maniera virtuale dall’Università degli Studi di Brescia, autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate n. 3237 del 12 gennaio 2017.

L’Istituto……………………………………………………………………., in qualità di controparte contraente, si impegna a corrispondere all’Università degli Studi di Brescia, dopo la sottoscrizione del presente accordo, un importo pari alla metà dell’imposta dovuta.

 **Art. 10**

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, su supporto sia

cartaceo sia informatico, relativi all’espletamento di attività riconducibili alla presente convenzione, in conformità alle misure di sicurezza adeguate in relazione agli obblighi imposti dal Regolamento UE 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii*.*

Art. 11

Per gli Istituti di istruzione superiore statali, la presente convenzione è stipulata mediante scrittura privata in formato elettronico e apposizione di firma digitale delle parti, ai sensi dell’articolo 15, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 12

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Brescia,

per l’Istituzione scolastica per l’Università degli Studi di Brescia

 Il Rettore

 Prof. Maurizio Tira